

602



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



Prot. n. 140606/2019 - Area V Prot. Civile

Torino 13 agosto 2019

Ai Sindaci e Commissari prefettizi
dei Comuni della provincia
Loro sedi

Alla Questura

Al Comando Provinciale dell'Arma dei
Carabinieri

Al Comando Provinciale della Guardia di
Finanza

TORINO

OGGETTO: Comunicazioni inerenti i divieti di abbruciamento del materiale vegetale e dei residui colturali del riso di cui alla L.R. 15/2018 – Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

Si richiama l'attenzione sull'allegata comunicazione della Regione Piemonte, sui divieti di abbruciamento del materiale vegetale e di residui colturali del riso.

p. IL PREFETTO
(Bevilacqua)

pp/



Classificazione: 13/CORGEN/A16/1-2019A/2

Data e protocollo del documento sono riportati
nei metadati del mezzo trasmissione

Alle Prefetture

Alla Città Metropolitana
di Torino

Alle Province di

Cuneo

Asti

Alessandria

Biella

Novara

Vercelli

Verbanio Cusio Ossola

All' ANCI

All' UNCEM

Alle Associazioni di Comuni

Alle Associazioni agricole
e forestali

Oggetto: Comunicazioni inerenti i divieti di abbruciamento del materiale vegetale e dei residui colturali del riso di cui alla *L.R.15/2018 - Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)*.

La legge regionale n. 15/2018 sugli incendi boschivi, successivamente modificata dalla L.R. 10 del 2019, oltre a normare la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, introduce il divieto di abbruciamento del materiale vegetale e dei residui colturali del riso su tutto il territorio regionale (testo disponibile su Arianna al seguente indirizzo: <http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2018;15@2019-08-02&tornaIndietro=true>).



Il divieto di abbruciamento del materiale vegetale era stato precedentemente introdotto in Regione Piemonte attraverso l'adozione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano, con DGR 42-5805 del 20 ottobre 2017. La deliberazione introduceva il divieto di combustione dei residui vegetali su tutto il territorio regionale dal 1° ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo quale misura strutturale finalizzata al risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano (allegato 3 alla deliberazione). Inoltre per i comuni di cui all'allegato 2 della citata deliberazione è previsto, sempre nello stesso periodo, anche il divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi di artificio scopo intrattenimento, etc.) quale misura temporanea del protocollo antismog.

In particolare, il divieto di combustione dei residui vegetali su tutto il territorio regionale operava per il tramite di specifiche ordinanze sindacali redatte sulla base dello schema approvato con DD n. 463 del 31 ottobre 2017.

La successiva deliberazione n. 57-7628 del 28 settembre 2018 ha integrato la precedente fornendo un modello di ordinanza sindacale per i comuni del territorio regionale individuati all'allegato 2 della stessa deliberazione e che avrebbero dovuto integrare le misure strutturali e temporanee.

Tali deliberazioni, limitatamente alle misure strutturali, risultano superate dalle previsioni della legge regionale 15/2018, che all'art. 10 definisce e coordina tutti i divieti. In particolare, relativamente all'argomento oggetto della presente comunicazione, al comma 2 e comma 2bis la legge regionale 15/2018 vieta su tutto il territorio regionale:

- dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno: l'abbruciamento del materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- dal 1° settembre al 31 marzo di ogni anno: l'abbruciamento dei residui colturali del riso. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale.

Le sanzioni previste in caso di violazione dei divieti sono quelle riportate all'articolo 13 della legge regionale 15/2018.

Le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni, sono riportate all'art. 12, ed in particolare sono esercitate:

- dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle competenze di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'articolo 2;
- dalla polizia provinciale, dalla polizia municipale e dai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;
- dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

La legge regionale 15/2018, essendo sovra ordinata rispetto alle precedenti deliberazioni regionali citate, supera quindi la necessità di dover ricorrere alla predisposizione di specifiche ordinanze sindacali o regolamenti provinciali, per l'applicazione dei divieti strutturali relativi all'abbruciamento del materiale vegetale e dei residui colturali del riso.

Relativamente alle misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni strutturali (si applicano nei comuni dell'Agglomerato di Torino e nei comuni con popolazione



maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni), queste sono definite nell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017. In particolare, al punto b.3) dell'allegato 1 della sopracitata deliberazione è previsto, all'attivazione del livello "arancio", il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia, di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. I comuni individuati nell'allegato 2 della sopra citata deliberazione dovranno quindi includere nella propria ordinanza, relativa ai provvedimenti strutturali e temporanei di limitazione della circolazione veicolare, tale previsione.

In generale, in tutti gli ulteriori casi, comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (Art. 182, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 e Art. 10, comma 6 della l.r. 15/2018).

Si riporta nell'allegato seguente, uno schema riassuntivo che individua i divieti introdotti dalla norma, dando opportuna chiave di lettura rispetto a tempistiche, deroghe etc.

Distinti Saluti.

Per il Direttore OO.PP, Difesa
suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile. Trasporti e
Logistica

Marina GAMBINO

Il Direttore
all'Agricoltura

Valter GALANTE

Per il Direttore all'Ambiente,
Governio e Tutela del
territorio

Jacopo CHIARA

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

SCHEMA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15/2018

LOCALIZZAZIONE	TIPO DI ATTIVITA'	Dal 1 settembre al 31 ottobre (7) (11)		dal 1 novembre al 31 marzo (7) (9)		dal 1 aprile al 31 agosto	
		pericolosità per gli incendi boschivi (8)	NON pericolosità per gli incendi boschivi	pericolosità per gli incendi boschivi (8)	NON pericolosità per gli incendi boschivi	pericolosità per gli incendi boschivi (8)	NON pericolosità per gli incendi boschivi
Terreni boscati (10), pascolivi, arbustivi + fino a 50 m di distanza da essi (100 m in caso di pericolosità per gli incendi boschivi (8))	abbruciamenti di residui vegetali (1) - Massimo 3 metri steri / ha / giorno (2)	NO	SI (7) (11)	NO	NO	NO	SI (11)
	fuochi (3) in deroga (4) (in aree attrezzate - per motivi di lavoro - per tradizione/cultura)	NO	SI (7) (11)	NO	SI (7)	NO	SI
	fuochi (3) non in deroga (5) (es. tenda escursionisti)	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tutto il resto del territorio regionale	abbruciamenti di residui vegetali (1) - Massimo 3 metri steri / ha / giorno (2)	SI (7) (11)	SI (7) (11)	NO	NO	SI (11)	SI (11)
	abbruciamento dei residui colturali del riso	NO	NO	NO	NO	SI	SI
	altre tipologie di combustione all'aperto	SI (7) (11)	SI (7) (11)	SI (7)	SI (7)	SI (11)	SI (11)

(1) Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 "Teso Unico Ambientale" per residui vegetali si intendono: la paglia, gli sfalci e le potature eseguite in giardini e aree verdi o nello svolgimento di attività agricole e selvicolturali, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro vengono considerate normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti. L'attività deve essere svolta nel luogo di produzione dei residui e viene consentita affinché i materiali vengano reimpiegati come sostanze ammendanti e concimanti. Tale attività corrisponde con l'abbruciamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della l.r. 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)."

(2) Il metro stero è il volume del cumulo o della catasta del materiale vegetale così come si presenta, comprendente quindi anche il "vuoto" tra i singoli elementi vegetali.

(3) È "fuoco" la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme (art. 1, comma 2, lettera c) della l.r. 15/2018). Il fuoco deve essere condotto e non può essere lasciato incustodito (art. 10, comma 5 della l.r. 15/2018).

(4) Derogano al divieto di accensione di fuochi stabilito all'art. 10, comma 3) della l.r. 15/2018 solamente le seguenti tre tipologie di fuoco e solo dall'alba al tramonto e in assenza di vento:

- fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati (art. 10, comma 4, lettera a) della l.r. 15/2018)
 - fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi (art. 10, comma 4, lettera c) della l.r. 15/2018)
 - fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza (art. 10, comma 4, lettera d) della l.r. 15/2018)
- Il luogo nel quale si intende procedere con l'accensione di un fuoco o all'abbruciamento di residui vegetali deve essere preventivamente isolato e circoscritto e non deve essere a contatto con i fusti delle piante arboree.
- I fuochi e gli abbruciamenti dei residui vegetali non possono essere lasciati incustoditi ma deve essere presente personale sufficiente e dotato dei mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme.

(5) Altre tipologie di fuoco NON rientrano nella deroga di cui all'art. 10, comma 3) della l.r. 15/2018. A titolo di esempio: fuoco acceso accanto alla tenda installata fuori campeggio/area attrezzata da parte di escursionisti.

(6) La normativa di attuazione dell'Accordo di Programma per il risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano (DGR 20 ottobre 2017 n. 42-5805 - DGR 28 settembre 2018, n. 57-7628 - D.D. 353/A1602A del 28 settembre 2018) prevede, come misura strutturale, il divieto, su tutto il territorio regionale, di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del D. Lgs n. 152/2006 nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

(7) La stessa normativa relativa al risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano prevede, quale misura temporanea collegata alle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti (semaforo ARANCIO e ROSSO), limitatamente ai territori urbani dei comuni di cui all'allegato 2 alla DGR 20 ottobre 2017 n. 42-5805 come aggiornata dalla DGR 28 settembre 2018, n. 57-7628, il divieto assoluto di qualunque tipo di combustione all'aperto.

Tale divieto si applica tramite specifica Ordinanza del Sindaco che può essere emessa tra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo.

(8) La l.r. 15/2018, all'art. 4, prevede, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi, la possibilità di dichiarare, in base all'andamento meteorologico, periodi di massima pericolosità. Durante tali periodi sono:

- sospese le deroghe di cui all'art. 10, comma 3) della stessa l.r. 15/2018 (i fuochi di cui alla precedente nota n. 4 e gli abbruciamenti nel periodo 1 aprile / 31 ottobre),
- vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio,
- vietate tutte le azioni con generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

(9) L'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018 stabilisce un divieto generalizzato di abbruciamento di materiali vegetali nel periodo 1 novembre - 31 marzo

(10) I terreni boscati sono quelli di cui all'art. 3 della l.r. 4/2009.

(11) I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (Art. 182, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 e Art. 10, comma 6 della l.r. 15/2018).

NOTA: La l.r. 15/2018 ha abrogato la precedente l.r. 21/2013 e con essa la necessità di comunicazione di accensione di fuochi